

**SETTORE 6 - SUPPORTO ORGANI DI
GOVERNO E SERVIZI AL CITTADINO
Servizio Società Partecipate**

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 09/05/2019

OGGETTO: *Cessioni a Consiag Spa di quote della società Consiag servizi Comuni Srl . Approvazione determinazione a contrattare.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 :

“a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , sopra richiamato;

- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni. Provvedimenti" con la quale è stata disposta l'alienazione della partecipazione nella società denominata "Consiag Servizi comuni srl" poiché priva dei requisiti capitolati dall'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Dato atto che l'art. 24 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 dispone al comma 5 "*In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*"

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 7 del 22/02/2018 è stata approvata la determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 ed indetta la procedura ad evidenza pubblica volta alla alienazione delle quote sociali di proprietà dei questo Ente della società "Consiag Servizi Comuni Srl" pari al 5,99 % del capitale sociale.
- nella citata determinazione a contrattare n. 7 del 22/02/2018 è stato approvato il bando /disciplinare di gara nel quale è previsto che il termine finale per il deposito delle offerte fosse il giorno 12/04/2018 (ore 12.00) e che la sessione di gara fosse fissata per il giorno 13/04/2018 alle ore 12,00 antimeridiane;
- l'Avviso della procedura ad evidenza pubblica è stato pubblicato:
- sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 05/03/2018;
- sul sito Istituzionale del Comune di Scandicci;
- sul giornale "Corriere della Sera" del 06/03/2018;
- all'Albo pretorio dal 13 marzo 2018 fino al 13 aprile 2018;
- il giorno 16 aprile 2018 è stato preso atto della mancanza di offerte e dichiarata deserta la procedura ad evidenza pubblica giusta il verbale del quale è stato preso atto con determina n. 19 del 17/04/2018;

Visto il verbale dell'Assemblea dei soci della società Consiag Servizi Comuni Srl in data 21/02/2019 nel quale è deliberato:

- "omissis...*ai sensi dell'art. 2437 quater, in applicazione dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n.175/2016 alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 175/2016, al valore nominale ovvero per importo di Euro 3.931,11*";
- "*di dare mandato, pertanto, allo stesso Amministratore Unico al deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle imprese competente entro quindici giorni dalla data odierna del*

valore di liquidazione, come sopra determinato, dando il termine di trenta giorni dall'avvenuta iscrizione per presentare l'offerta";

Vista la comunicazione del Sindaco di questo Ente via Pec alla società Consiag Servizi Comuni Srl in data 02/04/2019 prot. 16383 di sollecito del pagamento del corrispettivo della alienazione delle quote sociali;

Vista la comunicazione via Pec della società Consiag Servizi Comuni Srl protocollata da questo Ente al n. 17247 in data 05/04/2019 con la quale la società comunica "...omissis che è pervenuta una sola offerta di esercizio di opzione da parte della società Consiag Spa ...omissis."

Visto lo schema di cessione delle quote che si allega al presente atto (Allegato A) ;

Dato atto che il sottoscritto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né risulta che sia stata comunicata alcuna situazione di conflitto di interesse in parte del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

Dato atto che, relativamente al provvedimento in oggetto, il funzionario responsabile di P.O. ha effettuato, con esito positivo, la necessaria istruttoria amministrativa ai sensi della L. n. 241/1990 e proposto alla firma del Dirigente competente il relativo atto, come risulta dall'apposita fase del flusso documentale tracciato con modalità informatica dall'applicativo gestionale degli atti comunali;

Visto l'art. 21 bis comma 3 del "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi " approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 30 ottobre 2010 (e modificato con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del 24 gennaio 2012, n. 123 del 23 maggio 2014, n. 70 del 26 aprile 2017 e n. 205 del 19 dicembre 2017);

Visto l'art. 24, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016;

Visto l'art. 2437 ter secondo comma del codice civile ;

Visto l'art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 7.02.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/03/2019 recante "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2019-2021 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244).";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21/03/2019 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (Art. 169 del Dlgs. 267/2000)-parte finanziaria";

Visto l'atto del Sindaco n. 301/2018 avente ad oggetto "Conferimento di attribuzioni dirigenziali al Segretario generale reggente";

Visto l'atto del Sindaco n. 302/2018 avente ad oggetto "Conferimento di attribuzioni dirigenziali al Segretario generale reggente. Rettifica atto Sindacale n. 301/2018";

Vista la determinazione n. 106 del 21/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione e controllo, Servizi informatici e innovazione al dott. Stefano Bechi;

Visto il decreto legislativo del 18.04.2016 n. 50 ed in specie l'art. 36 e l'art. 63, comma 6;

Visto il D.lgs 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

1. Di dare atto ex art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000:
 - il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello di dare esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 28.09.2017, in attuazione del decreto legislativo 175/2016, alienando le quote della società Consiag Servizi Comuni Srl;
 - l'oggetto del contratto è la cessione a titolo oneroso delle quote di proprietà di questo Comune e rappresentative del 5,99 % del capitale sociale della società Consiag Servizi Comuni Srl ;
 - il corrispettivo della cessione delle quote della società Consiag Servizi Comuni Srl è di € 3.931,11 come accettato con lettera del Sindaco di questo Ente inviata via Pec in data 02/04/2019 prot. 16383;
 - il contratto di cessione delle quote, sarà redatto in forma di atto pubblico, giusto lo schema allegato al presente atto (Allegato A);
 - il contraente della cessione delle quote della società Consiag Servizi Comuni Srl è la società Consiag Spa la quale ha esercitato il diritto di opzione sulle quote della società Consiag servizi Comuni srl di proprietà del Comune di Scandicci in seguito all'offerta effettuata dall'Amministratore Unico della società Consiag Servizi Comuni Srl in ottemperanza al mandato conferitogli nella Assemblea dei soci in data 21/02/2019 ;
 - l'alienazione della partecipazione nella società denominata "Consiag Servizi comuni srl" è stata disposta poiché priva dei requisiti capitolati dall'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
2. Di approvare, pertanto la stipula del contratto di cessione delle quote di cui sopra;
3. Di delegare il Dott. Stefano Bechi, nato a Firenze il giorno 05 gennaio 1970 codice fiscale BCHSFN70A05D612O e domiciliato per la carica presso il Comune di Scandicci alla stipulazione del contratto secondo lo schema allegato "A";
4. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo on Line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Dott. Corrado Grimaldi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate